



TRIBUNALE DI TRENTO
Procedure concorsuali

Procedura di concordato preventivo n. 1 / 2021

Debitore: TAIGA S.R.L.

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di TAIGA S.R.L. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2017, 2018, 2019, docc. 3, 4, 5 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

rilevato che pende, nei confronti della debitrice, procedimento per la dichiarazione di fallimento, su richiesta del pubblico ministero, sub n. R.G. 46 / 2020;

considerato che, in considerazione di ciò, il termine assegnato al debitore per sciogliere la riserva è fissato dalla legge in sessanta giorni (art. 161, ultimo comma, 1. fall.);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale;

dispone preliminarmente la riunione della presente procedura a quella sub N. R.G. 46 / 2020 per la dichiarazione di fallimento del debitore;

visto l'art. 161, comma 6, 1. fall.,

dà atto che l'istante dispone di un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale Franco Chesani;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, comma 8, 1. fall.;

la rendicontazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, comma 8 1. fall.; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo


indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il commissario giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla rendicontazione.

Trento, 21 GEN. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Pepa



Il presidente
Guglielmo Avolio



TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA.

Trento, 22 GEN 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Pepa

